

tura di una qualche petizione, ciascun deputato che l'avesse letta, e non gli paresse il caso di adottare la proposta del relatore, potrebbe combatterla con tutti quegli argomenti che calzassero all'uopo. Laonde, coll'attenerci allo spediente in quistione, rimediandosi a gravi inconvenienti, senza che per altra parte ne possa venire alcun detrimento al diritto dei privati cittadini o dei singoli deputati, io non vedrei ragione per la quale si dovesse respingerlo.

CENAL. Je prie la Chambre de considérer que sans les précautions par moi indiquées on compromettra un des droits les plus intimes de nos libertés. A l'aide de ces précautions on sauvegardera avec plus d'efficacité ce droit. En échappant au danger de donner de la publicité à des méchancetés, on s'épargnera en même temps l'inconvénient de faire disparaître, d'étouffer une plainte légitime.

LANZA. Io credo che bisogna prendere una determinazione. Io non insisterò perchè si faccia una legge a questo riguardo; se non si vuol fare una legge, si faccia un regolamento, il quale serva di norma alla Commissione delle petizioni, ma qualche cosa è necessario che si faccia, onde impedire che siavi fra i cittadini chi abusi del diritto di petizione.

In generale, le petizioni si leggono sulla semplice firma del petizionario, senza che vi sia indicato il domicilio della persona che l'ha sporta, o sappiasi almeno se sia maggiore di età, e se goda i diritti civili e politici.

Io credo che in qualunque petizione, perchè la Camera abbia ad occuparsene, debba constare che nel petente concorrono questi requisiti. Nè si potrebbe imporre ai membri della Commissione l'obbligo di accertarli essi medesimi, colla semplice indicazione del nome del petente, poichè in tanta affluenza di petizioni, se dovessero attendere a cotali ricerche, di troppo si dovrebbe indugiare bene spesso la relazione di molte fra quelle stesse che fossero dichiarate d'urgenza.

È impertanto indispensabile che in uno od in altro modo si provveda. Al qual uopo io modificherei la mia proposta in questo senso:

« La Camera decide di occuparsi negli uffizi del rimedio da arrecarsi a questo inconveniente sulle petizioni, e di far una legge, oppure un regolamento per la Commissione delle medesime. »

Il quale provvedimento è poi tanto più necessario, inquantochè la questione che ora ci occupa, se non verrà risolta, si presenterà e la seconda e la terza e la quarta volta, finchè alfine in qualche maniera siasi provveduto.

VALERIO L. Io restringerò la mia proposta in brevi termini:

« S'inviti la Commissione stessa delle petizioni a presentare un'aggiunta al regolamento della Camera a questo riguardo, onde stabilire i mezzi di constatare l'identità di colui che presenta una petizione. »

GALVAGNO, ministro per l'interno. Mi pare che tutti conveniamo nel riconoscere come lo Statuto richieda il concorso di certe condizioni necessarie affinchè possa ognuno esercitare il diritto di petizione; richiede, cioè, che colui il quale ricorre alla Camera sia maggiore d'età; ma si obietto che, facendosi un regolamento per regolare l'esercizio del diritto di petizione, si verrebbe a indebitamente restringerlo.

Sembrami invece che il diritto di petizione allora solamente verrebbe ristretto quando, non conoscendosi la persona, si conchiudesse subito che esso non aveva diritto di ricorrere; ma se invece si ritiene per regola generale che tutti hanno questo diritto, e che solo si farà qualche ecce-

zione, che, cioè, non saranno riferite quelle suppliche che conterà essere sporte da chi non è maggiore d'età, avverrà anzi che si riferisca la petizione di qualche minore, ma non già che si restringa di troppo l'esercizio del diritto di petizione. E si peccherà tuttavia più facilmente per abbondanza che non per difetto.

La Commissione, cioè, la quale dee riferire sulle singole petizioni, se quelle che esaminò sono scritte convenientemente e paiano di qualche momento, le riferisca senza indagar troppo per il sottile se il petente sia o no maggiore; avvenendosi all'incontro in petizioni redatte in termini sconvenienti, farà allora le opportune indagini per ben conoscere l'autore, e vedere se in esso concorrano i requisiti dallo Statuto richiesti, affinchè possa esercitare il diritto di petizione.

A mio senso adunque la Camera, se attengasi a questo metodo, ha nella parola stessa dello Statuto e la guida e il mezzo d'ovviare agl'inconvenienti ai quali appunto si cerca di mettere riparo, tutelandosi l'uso, ma correggendo ed impedendo per l'avvenire l'abuso del diritto di petizione.

SINEO. La prima condizione alla quale noi dobbiamo attenerci si è di eseguire lo Statuto. Lo Statuto vieta si accetti una petizione data da chi non è maggiore d'età; pertanto di qualunque materia essa tratti, se fu data da chi non è maggiore d'età, non la possiamo, non la vogliamo accettare; dico che non la vogliamo, perchè rispettiamo troppo lo Statuto per violarlo in alcuna sua parte.

Ma nella questione che ora ci occupa, in mancanza d'un regolamento che prescriva le norme da osservarsi nell'esercitare il diritto di petizione, come conciliare l'osservanza dello Statuto colla necessità di impedire che di quello si abusi?

Certo un regolamento si può fare; ma, anche in mancanza di esso, havvi una norma certa ed invariabile alla quale ci dobbiamo attenere. Sono, cioè, a respingersi tutte quelle petizioni, le quali non provengano da un maggiorenne. Laonde chi brama che la sua petizione faccia il suo corso debbe accertare la sua qualità di cittadino maggiore d'età. La segreteria deve respingere ogni petizione dalla quale non appaia che nel petente concorrono le qualità dallo Statuto richieste. Lo Statuto si deve eseguire. Nè ci possiamo dispensare dall'osservanza della legge a pretesto che questa non tracci essa medesima il modo di esecuzione.

In tutte le leggi nelle quali il legislatore non provide con sufficiente sicurezza alla loro applicazione dee supplirsi colla ragion naturale.

Dichiaro in conseguenza che, prima di accettare una petizione, si deve constatare se sia stata sporta da un maggiorenne.

La questione adunque mi pare affatto semplice. Pare che prima d'ora non si fosse avvertito il letterale disposto dallo Statuto; ora che ciò si è fatto, devesi applicarlo in tutto il suo rigore. Epperò, se il cittadino che sottoscrive non prova di essere maggiore d'età, la petizione non deve essere accettata.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Benchè abbia già parlato tre volte, ho un'osservazione da fare. (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI G. B. Io insisto. . .

Voci. Ai voti!

MICHELINI G. B. Faccio osservare che sin da domani si preclude la via. . .

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Due sono le proposte. Il deputato Valerio